



COMUN GENERAL DE FASCIA

Provincia di Trento / *Provincia de Trent*

Nr. Rep. _____ /Atti Privati

CONVENZIONE

per l'utilizzo del Centro di Raccolta Zonale (C.R.Z.) di "Ramon" nella frazione di Pera a Pozza di Fassa (TN) anche come Centro di Raccolta Materiali (C.R.M.) per i rifiuti solidi urbani delle utenze domestiche ed assimilate dei Comuni di Pozza e di Vigo di Fassa.

Tra i seguenti Enti:

1. **COMUN GENERAL DE FASCIA** (per brevità indicato anche, in questo atto, come semplicemente "C.g.F.") con sede in Strada di Pré de gejia, 2, a Pozza di Fassa, codice fiscale 91016380221, rappresentato dalla Procuradora prof.ssa CRISTINA DONEI, che agisce in esecuzione della deliberazione del Consei di Ombolc n. 102/2013 del 15.10.2013;
2. **COMUNE DI VIGO DI FASSA**, codice fiscale 82002730222, rappresentato dal Sindaco dott. FRANCO LORENZ, che agisce in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 382 del 16.12.2013;
3. **COMUNE DI POZZA DI FASSA**, codice fiscale 82000950228, rappresentato dal Segretario comunale, dott.ssa CHIARA LUCHINI, che agisce in esecuzione della deliberazione del Giunta comunale n. 184 del 06.11.2013;

premesse che:

- con deliberazione assembleare n. 9 del 16.06.1999, successivamente integrata con la deliberazione giuntale n. 256 del 31.05.2000 (ratificata dall'Assemblea con la deliberazione n. 12 del 15.09.2000) e quindi con le deliberazioni assembleari n. 6 del 10.09.2003 e n. 24 del 28.11.2007, il Comprensorio Ladino di Fassa, ora soppresso, ha approvato il

"Progetto di riorganizzazione dei servizi e della gestione della raccolta differenziata dei rifiuti in Val di Fassa" in conformità alla L.P. 14 aprile 1998, n. 5 ed alle Direttive emanate dalla Giunta provinciale di Trento in relazione al *"Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti"* ed ai suoi aggiornamenti successivi;

- per attuare tale Progetto, il Comprensorio Ladino di Fassa ha realizzato fra l'altro, per delega della provincia autonoma di Trento, il Centro di Raccolta Zonale (C.R.Z.) di *"Ramon"* nella frazione di Pera a Pozza di Fassa, destinato allo stoccaggio provvisorio e alla messa in riserva di rifiuti solidi urbani ed assimilati, ma anche di rifiuti speciali assimilabili prodotti dalle utenze non domestiche nel territorio della Val di Fassa;
- con determinazione n. 221 di data 29.12.2008, il Dirigente dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente di Trento (A.P.P.A.) ha autorizzato il Comprensorio Ladino di Fassa allo stoccaggio nel C.R.Z. di *"Ramon"* di rifiuti provenienti da utenze domestiche e dalle attività d'impresa e di servizio, conferiti sia direttamente dai loro produttori, sia a mezzo di terzi incaricati ed autorizzati, e la stessa A.P.P.A ha stabilito anche l'elenco dei rifiuti che è possibile il conferire e stoccare presso il C.R.Z. di *"Ramon"* a Pera di Fassa;
- con determinazione n. 91 del 28.08.2009 il Dirigente del Servizio per le Politiche di Gestione dei Rifiuti della Provincia autonoma di Trento ha quindi consegnato ufficialmente al Comprensorio Ladino di Fassa il C.R.Z. di *"Ramon"* a Pera di Fassa, per la sua entrata in esercizio definitiva;
- con contratto Rep. n. 326 stipulato il 30 settembre 2013, il Comun general de Fascia ha appaltato all'Impresa *"Chiocchetti Luigi S.r.l."* di Moena i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti nell'intero territorio della Val di Fassa per il periodo di 32 mesi dall'1.10.2013 fino al 31.05.2016: l'appalto comprende anche la gestione degli impianti ubicati in Val di Fassa che sono destinati a tali servizi, fra cui appunto anche il C.R.Z. di *"Ramon"* a Pera di Fassa;

- in base agli artt. 8 e 42 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, e s.m.i. ed a seguito del Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 234 del 30.12.2010, dal 1° gennaio 2011 il Comun general de Fascia è subentrato al Comprensorio Ladino di Fassa, che è stato soppresso, in tutti i rapporti giuridici di cui quest'ultimo era titolare;

tutto ciò premesso, gli Enti dianzi indicati stipulano la seguente

CONVENZIONE

per la quale non è richiesta alcuna certificazione "*antimafia*" a carico dei soggetti contraenti ai sensi dell'art. 83, 3° comma, lettera a), del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m., in quanto si tratta di soggetti pubblici (enti pubblici locali).

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE.

1. Gli enti contraenti stipulano la presente convenzione per disciplinare l'utilizzo, da parte dei Comuni di Vigo e di Pozza di Fassa, del Centro di Raccolta Zonale (C.R.Z.) di "*Ramon*" nella frazione di Pera a Pozza di Fassa – che, come tale è struttura aperta a particolari utenze di tutta la Val di Fassa – anche come "*Centro di Raccolta Materiali (C.R.M.)*" per questi due Comuni, ossia per conferirvi particolari rifiuti prodotti delle utenze domestiche dei Comuni di Pozza e Vigo di Fassa e provenienti da locali e luoghi usati come civile abitazione, nonché per conferirvi rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli urbani, prodotti da utenze assimilate; l'iscrizione nei ruoli della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) o di altra tassa o tributo equivalente, e l'applicazione della stessa T.I.A. o di altri tributo equivalente, alle superfici di formazione e produzione di tali rifiuti costituiscono presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti e delle utenze a quelli urbani.

2. I due Comuni convenzionati di Pozza e Vigo di Fassa dovranno utilizzare il C.R.Z. come C.R.M. per le rispettive utenze nel rispetto delle disposizioni di legge ed osservando le norme contenute nel regolamento interno del C.R.Z., nel contratto stipulato con l'Impresa appaltatrice e nell'annesso Capitolato d'onori, nonché le altre disposizioni stabilite dal C.G.F. a

mezzo del suo Ufficio Centrale di Igiene Urbana ed Ambientale (U.C.I.U.A.).

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE.

1. La convenzione ha durata di dieci anni, con inizio dal mese di ottobre 2013 e scadenza prevista al 30 settembre 2023.
2. La convenzione può essere, tuttavia, risolta anche prima della scadenza così prevista, d'intesa fra gli Enti convenzionati o su proposta del C.G.F., ente cui spetta la gestione dei servizi e del C.R.Z. quale impianto deputato alla raccolta ed allo stoccaggio dei rifiuti.

ARTICOLO 3 – COSTI DEI SERVIZI ED ONERI FINANZIARI A CARICO DEGLI ENTI CONVENZIONATI.

1. I costi per l'utilizzo del C.R.Z. di "Ramon" a Pera quale C.R.M. a servizio degli utenti dei 2 Comuni di Pozza e Vigo di Fassa vengono così indicati per il primo anno, fermo restando che essi sono comunque soggetti ad aggiornamento periodico dopo il primo anno dell'appalto e di vigenza della presente convenzione (ossia dopo l'1 ottobre 2014), nonché ad accertamento, verifica e liquidazione finali da parte del Comune general de Fascia gestore:
 - a) Trasporto dei rifiuti ad impianti di recupero/smaltimento entro 100 km dalla sede del C.R.M. (indicativamente Trento, Bolzano, Lavis, ecc.): per ogni singolo *container* trasportato (tutto compreso): **€ 138,60 (Euro centotrentotto/60)**;
 - b) Trasporto dei rifiuti dalla sede del C.R.M. ad impianti di recupero/smaltimento entro il territorio della Valle di Fiemme con mezzo scarrabile: per ogni singolo *container* trasportato (tutto compreso): **€ 89,10 (Euro ottantanove/10)**;
 - c) Trasporto dei rifiuti dalla sede del C.R.M. alla stazione di compattazione di "Ciarlonch" a Vigo di Fassa: per ogni singolo *container* o *press container* trasportato (tutto compreso): **€ 49,50 (Euro quarantanove/50)**;
 - d) Trasporto dei rifiuti pericolosi conferiti al C.R.M. fino a centri autorizzati per il loro smaltimento: per ogni chilogrammo (kg) di rifiuto pericoloso trasportato e smaltito: **€ 1,936**

(Euro uno/936);

- e) Trasporto e smaltimento dei farmaci e medicinali scaduti CER 20.01.32: per ogni chilogrammo (kg) di rifiuto pericoloso trasportato e smaltito: **€ 0,495 (Euro zero/495);**
- f) Smaltimento dei rifiuti legnosi CER 20.01.38 conferiti al C.R.M.: per ogni chilogrammo (kg) di rifiuto conferito: **€ 0,05 (Euro zero/05);**
- g) Smaltimento degli abiti usati CER 20.01.10 conferiti al C.R.M.: **gratuito;**
- h) Smaltimento dei rifiuti verdi biodegradabili CER 20.02.01 conferiti al C.R.M.: per ogni chilogrammo (kg) di rifiuto conferito: **€ 0,10 (Euro zero/10);**
- i) Smaltimento dei pneumatici fuori uso CER 16.01.03 conferiti al C.R.M.: per ogni chilogrammo (kg) di rifiuto conferito: **€ 0,12 (Euro zero/12);**
- j) Smaltimento dell'olio commestibile CER 20.01.25 conferito al C.R.M.: **gratuito;**
- k) Smaltimento dei toner esausti CER 08.03.18 conferiti al C.R.M.: per ogni contenitore di rifiuto (100 lt.) conferito: **€ 20,00 (Euro venti/00);**
- l) Smaltimento dei rifiuti inerti CER 17.09.04 conferiti al C.R.M.: per ogni chilogrammo (kg) di rifiuto conferito: **€ 0,15 (Euro zero/15);**
- m) Raccolta e smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche R.A.E.E. di cui al CER 20.01.21 (neon e sorgenti luminose), CER 20.01.23* (apparecchi contenenti clorofluorocarburi), CER 20.01.35 e CER 20.01.36 (apparecchiature elettriche fuori uso), conferite al C.R.M. e affidati a trasportatori convenzionati con il Centro di Coordinamento dei R.A.E.E. e smaltiti in centri autorizzati: **gratuito;**
- n) Analisi di caratterizzazione obbligatorie annuali sui rifiuti inerti dei rifiuti inerti CER 17.09.04: **€ 180,00 (Euro centottanta/00);**
- o) Maggiorazione per impurità presenti nei rifiuti inerti dei rifiuti inerti CER 17.09.04: **€ 150,00 (Euro centocinquanta/00);**
- p) Raccolta delle soluzioni acquose provenienti dalle tubazioni, vasche a tenuta stagna e

- disoliatore del C.R.M.: per ogni ora di lavoro: **€ 80,00 (Euro ottanta/00)**;
- q) Smaltimento delle soluzioni acquose provenienti dalle tubazioni e vasche a tenuta stagna CER 16.10.02 del C.R.M.: per ogni chilogrammo (kg): **€ 0,022 (Euro zero/22)**;
- r) Fornitura di "big bag" per la raccolta dei rifiuti pericolosi (cadauno): **€ 13,00 (Euro tredici/00)**;
- s) Servizio di apertura del C.R.Z. come C.R.M. per le utenze domestiche ed assimilate dei Comuni di Pozza e Vigo di Fassa per tre mezze giornate di quattro ore ciascuna ogni settimana, indicativamente nei giorni di lunedì pomeriggio, mercoledì mattina e di sabato mattina, esclusi gli eventuali giorni festivi infrasettimanali, con la presenza di almeno due operatori addetti: **€ 64,80 (Euro sessantaquattro/80)** per ogni ora di apertura; tale costo comprende tutte le attività di pulizia e manutenzione ordinaria delle aree e degli uffici, quelle di sgombero della neve, le spese telefoniche ed elettriche e le altre spese di gestione meglio specificate nel Capitolato d'oneri annesso al contratto d'appalto in atto fra il C.g.F. e l'Impresa appaltatrice e gestrice del C.R.Z..

2. I costi per i servizi testé indicati sono soggetti a revisione dal il periodo contrattuale successivo al primo anno (dunque dopo il 1° ottobre 2014), in base alle variazioni percentuale (in aumento o in diminuzione) rese note dall'ISTAT relativamente all'indice dei prezzi al consumo - FOI. Il calcolo dovrà avvenire secondo le modalità stabilite nel Capitolato d'oneri annesso al contratto d'appalto dianzi ricordato.

3. Le spese anzidette, maggiorate dell'I.V.A. di legge, verranno fatturate dall'Impresa appaltatrice e gestrice del C.R.Z. al Comun general de Fascia, che le sosterrà e le pagherà direttamente per conto dei 2 Comuni convenzionati sui quali vanno a gravare e che dovranno poi rifonderle secondo i criteri e con le modalità indicati nel successivo articolo 4.

4. I Comuni convenzionati devono assumersi tutte le spese necessarie per i servizi versando le quote a loro carico nei termini previsti, con puntualità e regolarità; qualora un Comu-

ne ritardasse i versamenti senza valido motivo, sarà tenuto a corrispondere al C.g.F., dietro sua richiesta, gli interessi sulle somme versate in ritardo in misura pari al tasso legale vigente.

ARTICOLO 4 - RAPPORTI FINANZIARI.

1. Sulla base dei costi unitari indicati nel precedente articolo 3 e dei dati quantitativi rilevati nell'ultimo anno, i costi complessivi annuali a carico dei 2 Comuni convenzionati vengono così stimati, in via puramente previsionale e presuntiva: circa € 46.000,00 + I.V.A. all'anno, per la sola apertura del C.R.Z. quale C.R.M. per 3 mezze giornate ogni settimana in base alla lettera s) del comma 1 dell'articolo precedente; circa € 15.500,00 + I.V.A. all'anno, per il trasporto dei rifiuti presso impianti autorizzati a raccogliarli ed a smaltirli; e circa € 28.500,00 + I.V.A. all'anno, per lo smaltimento dei rifiuti stessi. Tali costi, per un totale stimato di circa di € 90.000,00, così come tutti gli altri costi sostenuti ogni anno dal C.g.F. per la gestione del C.R.M. destinato ai 2 Comuni convenzionati, verranno ripartiti nella misura del **60% (sessanta per cento)** a carico del Comune di Pozza di Fassa e del **40% (quaranta per cento)** a carico del Comune di Vigo di Fassa. Tali misure percentuali vengono così determinate in base sia al numero degli abitanti equivalenti (residenti più presenze turistiche/365 gg.) rilevati nell'anno 2012, sia alle quantità di rifiuti urbani residui prodotti nello stesso anno in ciascuno dei 2 Comuni convenzionati.

2. Le stesse misure percentuali, del 60% per Pozza di Fassa e del 40% per Vigo di Fassa, vengono adottate per suddividere ai fini quantitativi e statistici i rifiuti conferiti al C.R.M. dai loro utenti, nonché per riconoscere ai 2 Comuni convenzionati i corrispettivi - stimati in circa € 13.000,00 + I.V.A. all'anno - riferiti alla valorizzazione, alla vendita ed al recupero dei materiali riciclabili: corrispettivi che andranno a diminuire i costi totali di cui al precedente comma 1.

3. Nel mese di gennaio di ogni anno, il C.g.F. predispone i conteggi dei costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente, al netto delle somme introitate per la valorizzazione, la

vendita ed il recupero dei materiali riciclabili, e determina gli importi dovuti, a conguaglio, da ciascuno dei 2 Comuni convenzionati o risultanti a credito dei Comuni medesimi per i servizi espletati durante l'anno solare precedente; nello stesso termine, il C.g.F. effettua una ripartizione preventiva – comunque soggetta ad accertamento, verifica e conguaglio finali – dei costi previsti per il nuovo anno, ripartendoli fra i 2 Comuni convenzionati secondo le percentuali del 60% e del 40% dianzi indicate, e richiede ad essi il versamento delle quote a loro carico calcolate per l'anno in corso con le modalità di seguito indicate:

a) la prima rata del 30% (trenta per cento) dell'importo totale dovuto, entro la prima decade del mese di febbraio;

b) la seconda rata del 30% (trenta per cento) dell'importo totale dovuto, entro la prima decade del mese di giugno;

c) la terza rata del 30% (trenta per cento) dell'importo totale dovuto, entro la prima decade del mese di settembre;

4. La rimanente quota del 10%, con il conteggio a conguaglio delle somme a debito ovvero a credito dei 2 Comuni convenzionati, tenendo conto delle somme introitate e spettanti a ciascun Comune per la valorizzazione, la vendita ed il recupero dei materiali riciclabili, verrà determinata dal C.g.F. nel mese di gennaio dell'anno successivo, informandone tempestivamente i 2 Comuni convenzionati, che dovranno quindi versare al C.g.F. le somme a loro debito entro la prima decade del successivo mese di febbraio, insieme con la prima rata del 30% dovuta in acconto in base alla lettera a) del precedente comma 3; le somme che, dal conguaglio, dovessero risultare a credito dei Comuni verranno invece detratte dalla prima rata del 30% che devono versare in acconto entro la prima decade del mese di febbraio in base alla lettera a) del precedente comma 3.

5. Resta inteso che i 2 Comuni convenzionati dovranno rimborsare al C.g.F. tutte le spese necessarie per i servizi oggetto della convenzione; qualora ritardassero i versamenti

oltre i tempi qui stabiliti, senza valido né giustificato motivo, saranno tenuti a corrispondere al C.g.F., dietro sua richiesta, gli interessi sulle somme versate in ritardo in misura pari al tasso legale vigente.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DEGLI ENTI CONVENZIONATI.

1. Il C.g.F. deve assicurare che l'Impresa appaltatrice provveda a gestire i servizi oggetto dell'appalto ed il C.R.Z.-C.R.M. di "Ramon" in maniera funzionale e sempre efficiente; il C.g.F. deve altresì organizzare i servizi sotto il profilo burocratico, amministrativo e contabile e provvedere alla direzione, alla vigilanza ed al controllo su di essi a mezzo della suo U.C.I.U.A. che viene individuato come la struttura competente, responsabile dei servizi sotto gli aspetti tecnici ed organizzativi, alla quale dovranno fare riferimento, per tutte le necessità gestionali, tanto i 2 Comuni convenzionati, quanto l'Impresa appaltatrice dei servizi.

2. Il C.G.F. individua perciò a tal fine il dott. Stojan Deville, preposto all'U.C.I.U.A., quale responsabile dei servizi sia sotto l'aspetto tecnico-organizzativo, sia sotto l'aspetto amministrativo, mentre la responsabilità per gli aspetti contabili e finanziari connessi ai servizi ricade in capo al funzionario preposto al Servizio Finanziario dell'Ente.

2. Dal canto loro, anche i 2 Comuni convenzionati devono individuare i rispettivi responsabili tecnico-organizzativi, amministrativi e contabili e comunicarli al C.g.F.; i Comuni sono tenuti, inoltre, a fornire al Comun general de Fascia, per quanto di loro rispettiva competenza, una costante collaborazione, ed in particolare:

- a) a segnalare eventuali esigenze di modifica degli orari di apertura del C.R.Z.-C.R.M. e di modifica delle tipologie di rifiuti raccolti, nei limiti consentiti dalle leggi e dalle autorizzazioni in materia, allo scopo di migliorare e razionalizzare i servizi;
- b) ad assicurare in ogni tempo la percorribilità delle strade e l'accessibilità all'area di stoccaggio del C.R.Z., in particolare provvedendo tempestivamente allo sgombero della neve e del ghiaccio durante la stagione invernale, pena la chiusura del centro;

c) a segnalare all'U.C.I.U.A. del C.g.F. ogni problema, disfunzione od irregolarità nello svolgimento dei servizi e formulare suggerimenti o proposte migliorative.

ARTICOLO 6 - FORME DI CONSULTAZIONE.

1. Le forme di consultazione fra gli Enti convenzionati sono assicurate:
 - dai contatti, possibili in ogni momento, fra i rispettivi responsabili tecnico-organizzativi, amministrativi e contabili, i quali potranno definire – convocando eventualmente anche l'Impresa appaltatrice, se necessario - tutti gli aspetti di carattere gestionale, burocratico ed esecutivo, adottando i provvedimenti che rientrano nella loro competenza secondo le norme di legge e di regolamento vigenti;
 - dalle periodiche riunioni dei Consigli di Ombolc del C.g.F. o dalle sedute congiunte dei Consigli di Procura dello stesso C.g.F. coi Consigli di Ombolc, in occasione delle quali verranno discusse, definite e risolte le questioni che esulano dalla parte meramente gestionale ed esecutiva e che richiedono invece l'adozione di atti di indirizzo politico o programmatico da parte degli organi collegiali degli Enti convenzionati.
2. Al di là di tali forme "ordinarie" di consultazione, ciascuno degli Enti convenzionati può inoltre richiedere o promuovere, in qualsiasi momento, la convocazione di appositi incontri fra gli Enti stessi - ai quali sarà invitata a partecipare, qualora opportuno o necessario, anche l'Impresa appaltatrice e gestrice del C.R.Z./C.R.M. - allo scopo di esaminare specifici argomenti di carattere straordinario ed imprevedibile.

ARTICOLO 7 - CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie che nascessero dalla presente convenzione e che non venissero risolte in accordo tra gli Enti convenzionati saranno devolute all'autorità giudiziaria competente, che è quella del Foro di Trento.

ARTICOLO 8 – CLAUSOLE E PATTUZIONI CONCLUSIVE.

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si richiamano le leggi vigenti in

materia, oltre al T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. ed agli statuti degli Enti convenzionati.

2. Le spese necessarie alla stipulazione della presente convenzione sono a carico del Comun general de Fascia, dichiarando tuttavia le parti, agli effetti fiscali, che:

- a) la convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m., trattandosi di atto che non riguarda la gestione dei patrimoni degli Enti convenzionati;
- b) la convenzione è esente dall'imposta di bollo in base all'art.16 della Tabella Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m., trattandosi di atto stipulato e scambiato fra enti pubblici locali.

La presente convenzione viene stipulata in forma di scrittura privata, in unico esemplare, e quindi letta, approvata e sottoscritta come di seguito.

Pozza di Fassa, li 21 GEN 2014.

La PROCURADORA del COMUN GENERAL DE FASCIA
- prof.ssa. Cristina Donei -

IL SINDACO
di VIGO DI FASSA

-dott. Franco Lorenz/-

IL SEGRETARIO COMUNALE
di POZZA DI FASSA

-dott.ssa Chiara Luchini-

DI FASSA